

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4809

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRIGNAFFINI, ALBONETTI, AMICI, BATTAGLIA, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, BIMBI, BOATO, BOGI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BUFFO, BULGARELLI, BURLANDO, CALZOLAIO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CARLI, CARRA, CENAMO, CENTO, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CIMA, COLASIO, MAURA COSSUTTA, CRISCI, DAMERI, DE BRASI, DE LUCA, TITTI DE SIMONE, DEIANA, DELBONO, DUCA, FOLENA, FUMAGALLI, GASPERONI, GENTILONI SILVERI, GIACCO, GIACHETTI, ALFONSO GIANNI, GIULIETTI, GRANDI, GRILLINI, GUERZONI, LION, TONINO LODDO, LOLLI, MARAN, MARIOTTI, MASCIA, MAZZUCA, MELANDRI, MERLO, MINNITI, MONTECCHI, MUSSI, NANNICINI, PANATTONI, PASETTO, PENNACCHI, PETRELLA, PINOTTI, PISA, PISTONE, RIZZO, ROCCHI, ROGNONI, ROTUNDO, RUSSO SPENA, RUTA, RUZZANTE, SABATINI, SANDI, SANTAGATA, SASSO, SCIACCA, SODA, SPINI, STRADIOTTO, SUSINI, TUCCILLO, VALPIANA, VERNETTI, VERTONE, VIANELLO, VIGNI, VILLETTI, VIOLANTE, VOLPINI, ZANELLA, ZANI, ZANOTTI, ZUNINO**

Disposizioni per la tutela delle « televisioni di strada »

*Presentata l'11 marzo 2004*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La comunicazione partecipata rappresenta la nuova frontiera per una compiuta libertà di informazione. Una comunicazione che parte dal basso e che ha nelle « televisioni di

strada » uno strumento innovativo e imprescindibile per la microinformazione nel nostro Paese. Queste strutture svolgono un servizio per piccole comunità, quartieri, collettività peculiari (una fra tutte è Tele-

fabbrica, emittente di informazione degli operai *Fiat* di Termini Imerese, chiusa d'autorità dopo alcuni giorni di programmazione).

Tecnologicamente alla portata di tutti, le televisioni di strada sono la risposta ad un sistema sempre più dominato dai grandi gruppi e sempre più lontano da quelle che sono le esigenze dei singoli, delle piccole realtà. Un megafono per chi ha poca voce e pochi mezzi: le « *street tv* » stanno diventando i palcoscenici naturali dove affrontare le problematiche spicciole, le lotte, i grandi e piccoli temi della quotidianità. Privarsene sarebbe un peccato mortale.

La presente proposta di legge nasce per salvaguardare la libertà di opinione e di

comunicazione. Il disegno di legge Gasparri sul futuro assetto radiotelevisivo (atto Camera n. 3184) vuole mettere la parola fine a questo nuovo modo di fare informazione. Il Governo contesta alle « *street tv* » la mancanza delle concessioni a trasmettere. La posizione dell'esecutivo non trova, però, alcuna ragione tecnica: le « *street tv* » sfruttano i coni d'ombra delle frequenze e quindi non creano alcun disturbo alla corretta ricezione dei canali « tradizionali ».

La proposta di legge vuole difendere le quindici realtà già esistenti sul territorio italiano e vuole garantire alle altre cinquantuno che stanno per nascere la massima libertà di espressione e di legittimità.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *21-bis.* Le porzioni di frequenze libere in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per attività di comunicazione previa denuncia di inizio attività da inviare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della denuncia, l'interessato può dare corso all'attività.

*21-ter.* Con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stabilite le ipotesi nelle quali la stessa Autorità può vietare l'utilizzo delle frequenze di cui al comma *21-bis* ai fini della salvaguardia dell'ordine pubblico e del funzionamento delle reti di diffusione ».

2. Il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma *21-ter* dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

1. L'emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale promuove i valori civici e sociali posti dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, e in particolare i valori e i diritti di libertà, uguaglianza, non discriminazione, solidarietà, giustizia e inserimento sociale.

2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza ra-

diotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale e riserva, comunque, il 10 per cento della capacità trasmissiva, sia in ambito nazionale, sia in ambito locale, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze terrestri, ai fornitori *non profit* di contenuti di valore civico e sociale.

3. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, anche economici, destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 5 per cento a favore dell'emittenza privata radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e, in particolare, ai fornitori *non profit* di contenuti di valore civico e sociale.

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14PDL0058090\*